



CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO
CITTÀ DI SUSÀ

ORDINANZA

N. 22 DEL 17/05/2019

OGGETTO:

ORDINANZA PER DISCIPLINARE LA SOSTA IN OCCASIONE DEL "FIRST MUSTANG TOUR - VAL SUSÀ"

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA MUNICIPALE

Premesso che per il giorno 18 maggio 2019 è prevista in Città la sosta dei veicoli partecipanti al "First Mustang Tour – Val Susa", organizzato dal Mustang Club of Italy;

Considerato che la realizzazione dell'evento precluderà la sosta in parte di piazza della Repubblica;

Ritenuto opportuno dover assumere provvedimenti in merito, al fine di disciplinare la sosta nelle zone interessate dall'evento, salvaguardando nel contempo la pubblica incolumità;

Sentito l'Ufficio Tecnico Comunale;

Visto l'art. 107 comma 3 T.U. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del " Codice Della Strada " D.L. 30/04/92 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495

ORDINA

che dalle ore 14,00 alle ore 18,30 del giorno 18 maggio 2019, per i motivi specificati in premessa, sia vietata la sosta in piazza della Repubblica - parte dei parcheggi lato giardini, per consentire la sosta alle autovetture "Mustang", così come indicato da segnaletica mobile apposta in loco.

E' fatto salvo l'accesso ai mezzi di Polizia, di Soccorso e di emergenza, e per l'erogazione dei Servizi Principali.

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zone interessate a cura dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada - Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall'art. 74 del regolamento al C.d.S., D.P.R. 495/1992.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario Ennio Caffo.

Susa, 17.04.2019

Il Comandante Polizia Municipale
E. Caffo

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
Ennio Caffo